

**Il T.A.R. Lazio sull'illegittimità del Regolamento Concorso Docenti 2018
(T.A.R. Lazio, sez. III - bis, sent. 18 luglio 2019, n. 9530)**

E' illegittimo il regolamento concorso docenti 2018, nella parte in cui prevede, nella valutazione dei titoli, la sola docenza effettuata a tempo determinato senza considerare quella svolta a tempo indeterminato. La distinzione tra le due categorie, non prevista espressamente dal legislatore, determina una disparità di trattamento per cui l'amministrazione, valutando soltanto il servizio prestato dai "precari" delle scuole non paritarie opera una discriminazione in danno dei docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole paritarie e non valorizza l'esperienza professionale acquisita. Le disposizioni in questione devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4745 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Maria Luisa Agrippa, Giuseppina Albanese, Caterina Albano, Cinzia Amorese, Mattia Anselmi, Laura Antolini, Elisa Aprile, Adelaide Aversano, Stefania Aveta, Vincenzo Bagnera, Anastasio Angela Baldini, Franca Ballistreri, Giuseppina Battaglia, Vittoria Battipaglia, Sara Beltrami, Valentina Bertani, Rita Bianca, Maria Biancardi, Lucia Bibiani, Maria Rosa Bilotti, Alessandra Blancato, Barbara Boezio, Alfina Bonanno, Stefania Bongiovanni, Ignazio Calderone, Giuseppe Adriano Calvagno, Mariangela Calvano, Anna Campo, Barbara Canali, Massimiliano Cangialosi, Angelita Cariati, Barbara Beatrice Castelnuovo, Rosalba Maria Catrini, Margherita Cavaliere, Emilia Cavallaro, Antonella Cerciello, Carmine Cerra, Raffaella Chiavaroli, Giulia Ciantra, Marialaura Cimino, Tiziana Maria Cocchiara, Giusi Colapietro, Laura Collura, Sebastiana Compagnino, Maria

Cettina Conte, Rosa Conticchio, Manuela Conversano, Giuseppe Coppola, Giuseppina Corradino, Daniele Costantino, Antonella Cremaschini, Sara Cristiano, Mariangela Crivillaro, Vittoria Cullia, Giuseppina Cusumano, Pina D'Anna, Emanuele D'Urso, Irene Daddi, Marco Damiani, Teresa Dangelico, Marianna De Angelis, Gianni De Luca, Beatrice De Rosa, Adalgisa Del Vecchio, Marco Dessi', Assunta Di Landro, Fabrizio Di Meo, Tania Di Michele, Marilicia Di Paolo, Annalisa Di Sabato, Michela Dimino, Daniele Alfonso Distefano, Elisa Distefano, Luisa Fabiano, Sonia Facciola', Emanuele Cateno Claudio Falzone, Domenico Farruggia, Burgio Pietro Farruggia, Carola Fedele, Federica Ferrara, Alessandra Ferrara, Gandolfo Ferraro, Eliana Ferraro, Sonia Filice, Marco Floris, Alessia Fondacaro, Rosario Foti, Nunziatina Franchina, Rosaria Galioto, Federica Gallo, Andrea Gangi, Leonardo Garsia, Elena Gaspari, Rosalia Gatto, Carmelita Gennuso, Daniele Giacalone, Annalisa Giacalone, Margherita Gianola, Tania Giordano, Antonietta Giordano, Sara Girardello, Ivana Maria Giunta, Francesca Giurdanella, Alice Greppi, Adele Guanti, Giusi Guarneri, Antonino Guerriero, Giuseppe Iaci, Cristian Improta, Rosa Anna Intermaggio, Rosario Inzerillo, Amalia Iossa, Claudia Iovinella, Monica Irmana', Ezio Isernia, Enrico Izzo, Riccardo La Bruzzo, Giuseppe La Mendola, Maria Grazia Laino, Isabella Lanza, Raffaella Lanzani, Mara Laudonia, Antonella Lauretta, Annalisa Leonardi, Marisa Liotta, Teresa Lo Cascio, Carmen Lo Cascio, Antonina Lo Grasso, Matteo Lodola, Maria Macello, Flavia Genoveffa Tindara Machì, Elisa Maddonni, Rosalia Madonia, Rosa Magrì, Ragona Ilenia Marchese, Daniela Marletta, Lorena Marotta, Valentina Marroncelli, Antonella Masuzzo, Anna Maugeri, Concetta Gorizia Maugeri, Paola Mazzoleni, Tiziana Messina, Paolo Micciulla, Eugenia Migliaccio, Rossella Migliorisi, Doriana Milia, Maria Letizia Minotti, Andrea Mirilli, Rosa Nicastro, Sabrina Nicolìa, Giancarlo Noto, Simona Olivadese, Michela Onofri, Maria Grazia Pagano, Maria Ausilia Panevino, Francesca Papetti, Stocchi Lara Pastore, Delia Giovanna Perego, Anna Petremolo, Anna Celeste Pezzali, Maria Rosaria Picardi, Giorgia Piccinno, Andrea Piga, Silvia Pighi, Maria Grazia Platania, Franca Rita Porcu, Davide Posadinu, Alessio Postorino, Laura Priulla, Grazia Puglisi, Quirino Punzo, Andrea Ragusa, Stefania Ragusa, Caterina Riggio, Angela Rinaldi, Roberto Risitano, Antonina Rizzo, Serena Rosati, Roberta Rossi, Luca Ruggieri, Angela Ruo, Anna Grazia Russo, Vitalba Salamone, Ramona Salzano, Daniela Saracini, Federico Sarzotti, Renna Simona Savoca, Nadia Scalora, Giorgia Graziella Scapellato, Elena Schembari, Martina Scialfa, Giovanni Sculco, Rosario Sgroi, Marco Sgroi, Rodolfo Sibillo, Eleonora Sigona, Salvatore Sireci, Annalisa Sirizzotti, Antonia Sorbello, Fabrizio Orazio Spadaro, Paola Spalenza, Scafati Deborah Tagliatalata, Polcini Emilia Tartaglia, Milena Tenuzzo, Ivano Testone, Chiara Tommasoni, Silvana Torsiello, Bianca Maria Traina, Francesca Tramacere, Francesca

Travaglia, Claudia Tricomi, Monica Trifogli, Patrizia Trigilio, Antonella Maria Tufarelli, Russo Rosaria Urso, Laura Irene Vagliasindi, Michela Valeri, Lucio Valeri, Antonietta Vallefucio, Valeria Angela Vasta, Pamela Viglione, Marta Viridis, Angela Volpi, Chiara Zimbaldi, Sonia Zordan, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Usr Lazio, Usr Marche non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della Tabella A - Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità – allegata al Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 - Regolamento concorso docenti abilitati 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.33 del 9.2.2018, nella parte in cui
- al punto D.1.1, secondo periodo, stabilisce che “È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (...)”.
- al punto D.1.2 ribadisce che “È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai

sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (...)"

- Del Bando di "Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 85/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.02.2018, 4a Serie Speciale, n. 14, nella parte in cui all'art. 10, comma 1 – stabilisce che "I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto n. 995 del 15 dicembre 2017".

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti ad ottenere la valutazione del servizio prestato a tempo indeterminato;

E PER LA CONDANNA

del MIUR a valutare il servizio prestato dai ricorrenti a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AGRIPPA MARIA LUISA il 21\11\2018 :

Graduatorie di merito definitive, pubblicate dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali, per le classi di concorso di interesse dei ricorrenti quali atti conclusivi del procedimento per cui è causa

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento della tabella A, allegata al d.m. n. 995 del 2017, regolamento concorso docenti 2018, nella parte in cui ai punti d.1.1. e d.1.2. prevedeva nella valutazione dei titoli la sola docenza effettuata a tempo determinato senza considerare quella svolta a tempo indeterminato. Chiedevano altresì l'annullamento del bando di cui al d.d.g. n. 85 del 2018, nella parte in cui rinviava alla citata tabella per la valutazione dei titoli. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano le graduatorie nella parte in cui non riconoscevano ai ricorrenti il servizio prestato.

Si costituiva il Ministero chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Con riferimento alla rinuncia al ricorso deve essere dichiarata l'improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dello stesso.

3. Il ricorso deve trovare accoglimento.

Il concorso in esame è previsto dall'art. 17, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 59 del 2017. La citata disposizione si limita a prevedere i requisiti di ammissione dei partecipanti nonché ulteriori requisiti relativi alla tipologia e al numero dei posti messi a concorso. Al contrario, con atto legislativo non risultano essere stati espressamente e puntualmente disciplinati i titoli valutabili e i punteggi attribuibili ai concorrenti. Nel caso di specie, parte ricorrente contesta la distinzione tra contratto a tempo determinato e indeterminato che oggetto di dichiarazione di incostituzionalità nell'atto legislativo, sarebbe rimasta per quanto concerne i titoli valutabili.

Come già evidenziato con precedenti della sezione (5789/2018, nonché 3692/2018) la distinzione tra le due categorie, non prevista espressamente dal legislatore, determina una disparità di trattamento per cui l'amministrazione, valutando soltanto il servizio prestato dai "precari" delle scuole non paritarie opera una discriminazione in danno dei docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole paritarie e non valorizza l'esperienza professionale acquisita. Le disposizioni sopra richiamate devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato. Del resto, analoghi principi sono già stati espressi dalla Sezione (sia pure su fattispecie questione leggermente diversa, ma per la quale vengono in gioco i medesimi principi), con l'ordinanza del 12 aprile 2016 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 110 della legge numero 107/2015 e del D.G. del MIUR del 26 febbraio 2016 che applica la suddetta norma escludendo dalla partecipazione alla procedura in questione i docenti già immessi nei ruoli della P.A. In quel

caso, in particolare, con l'ordinanza richiamata, la Sezione ha affermato la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ritenendola non manifestamente infondata (in senso analogo, anche l'ordinanza del 5 maggio 2016 numero 11859, che ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale) e il Giudice delle Leggi ha accolto la questione sollevata con la sentenza n. 251/2017 abrogando il comma 110 della legge 107/2015: nella fattispecie, è quindi venuta meno la disposizione in base a cui era statuito che “ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”; con la sentenza citata quindi la Corte ha eliminato dall'ordinamento proprio la norma che limitava la partecipazione al concorso di coloro che sono già docenti di ruolo. Nel caso all'esame, si ritiene possibile un'interpretazione, da parte dell'amministrazione, delle norme rubricate, che consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, al fine di conferire la giusta valorizzazione anche alla categoria di docenti di cui la ricorrente è rappresentante e al fine di evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01).

Alla luce delle suesposte motivazioni, il Collegio ritiene che il ricorso, assorbiti eventuali ulteriori profili di censura, vada accolto con l'ordine all'amministrazione di attribuire ai ricorrenti il corretto punteggio spettante.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafi proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

